



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI PESCARA PER
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

adottato con deliberazione di Giunta camerale n. 210 del 18/12/2020
approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 del 29 aprile 2021

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Finalità.....	Pag. 3
Art. 3	Struttura	Pag. 4
Art. 4	Responsabilità	Pag. 5
Art. 5	Fasce economiche	Pag. 5
Art. 6	Modalità di iscrizione	Pag. 5
Art. 7	Requisiti	Pag. 6
Art. 7.1	Requisiti di ordine generale	Pag. 6
Art. 7.2	Requisiti di ordine speciale	Pag. 7
Art. 7.2.1	Requisiti di ordine speciale per lavori	Pag. 7
Art. 7.2.2	Requisiti di ordine speciale per servizi e forniture	Pag. 9
Art. 8	Esito della domanda di qualificazione	Pag. 10
Art. 9	Variazioni e aggiornamento dell'elenco	Pag. 11
Art. 10	Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti.....	Pag. 11
Art. 11	Cause di sospensione e annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'elenco	Pag. 12
Art. 12	Trattamento dei dati personali	Pag. 13
Art. 13	Foro competente	Pag. 14
Art. 14	Pubblicità	Pag. 14

ALLEGATI

- ALLEGATO 1** Categorie merceologiche
- ALLEGATO 2** Domanda di iscrizione
- ALLEGATO 3** Dichiarazione permanenza requisiti

Art. 1
Oggetto

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituito l'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" (di seguito definito anche l'"Elenco").
2. L'Elenco è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.
3. L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati:
 - a) i requisiti di ordine economico e finanziario;
 - b) i requisiti di ordine tecnico - organizzativo.
4. Nell'ambito dell'Elenco l'amministrazione può individuare i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Art. 2
Finalità

1. Con il presente Regolamento che disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
 - b) dotarsi di un efficace strumento di consultazione del mercato articolato per categoria merceologica e fasce economiche di affidamento, da interpellare nelle procedure di selezione degli operatori economici;
 - c) preconstituire un Elenco di operatori presenti nei settori di interesse della Camera di commercio anche ai fini dell'effettuazione delle ricerche di mercato.
2. Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento e che, ad insindacabile giudizio della Camera di commercio ed a seguito della sussistenza delle dichiarazioni

relative ai requisiti, nonché sulla base delle risultanze della documentazione allegata alla richiesta d'iscrizione, siano idonei ad essere invitati alle procedure per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'affidamento di lavori.

3. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione per le categorie (allegato 1 – categorie merceologiche) e le classi economiche di riferimento della propria attività. L'iscrizione ad una classe economica di cui al successivo articolo 5 sottointende l'iscrizione alle classi di rango inferiore; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione, le modalità e le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
4. L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, la Camera di commercio non dia seguito ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o classi rispetto alle quali essi risultano iscritti.
5. L'iscrizione degli operatori all'Elenco della Camera di commercio è gratuita.
6. Resta ferma la facoltà della Camera di commercio di interpellare, per le procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Elenco degli operatori.

Art. 3 Struttura

1. L'Elenco è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;
Sezione II: Prestatori di servizi;
Sezione III: Esecutori di lavori.
2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie (allegato 1 – categorie merceologiche) e in classi economiche secondo quanto indicato dall'articolo 5.
3. E' vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica. La Camera di commercio si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco per un periodo non inferiore a 12 mesi.
4. La Camera di commercio si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per

specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni l'Ufficio Provveditorato ne darà adeguata informazione sul sito internet della Camera di commercio.

5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze, garantendo l'automatico passaggio alle nuove categorie delle imprese già presenti in elenco.

Art. 4 **Responsabilità**

1. Responsabile della corretta tenuta dell'Elenco è il Dirigente dell'Area I "Bilancio e Patrimonio".

Art. 5 **Fasce economiche**

1. Per ogni categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A) > a € 1.000 fino a € 20.000	A) > a € 1.000 fino a € 20.000
B) > a € 20.001 fino a € 40.000	B) > a € 20.001 fino a € 40.000
C) > a € 40.001 fino a € 221.000	C) > a € 40.001 fino a € 150.000
	D) > a € 150.001 fino a € 1.000.000

Art. 6 **Modalità di iscrizione**

1. Per essere iscritti all'Elenco della Camera di commercio occorre essere in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) ed allegare alla domanda di iscrizione i seguenti documenti:
 - a) Domanda d'iscrizione (allegato 2);
 - b) Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.

L'operatore economico deve:

- 1) compilare in ogni parte la domanda di iscrizione esclusivamente secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 – domanda di iscrizione ed allegare la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione, su carta intestata, dovrà essere sottoscritta, anche digitalmente, dal Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma. La documentazione allegata dovrà essere in corso di validità.
- 2) inviare la domanda di iscrizione di cui al punto 1), alla Camera di commercio **ESCLUSIVAMENTE**, mediante **POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**, all'indirizzo PEC: cciaa@pec.chpe.camcom.it. Nell'oggetto della mail certificata dovrà essere riportata obbligatoriamente la seguente dicitura: “Domanda di iscrizione Elenco Operatori Economici della Camera di commercio di Chieti Pescara”.
- 3) Il Responsabile di cui all'articolo 4 effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di presentazione, sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
- 4) Il Responsabile di cui all'articolo 4 informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione. A seguito di positiva verifica il Provveditore decide l'ammissione dell'operatore all'Elenco, che diventerà operativa all'atto della pubblicazione dell'Elenco aggiornato sul sito della Camera di commercio nella sezione dedicata.

Art. 7 **Requisiti**

1. Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale di cui al presente regolamento. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Art. 7.1 **Requisiti di ordine generale**

1. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'allegato 2 – domanda di iscrizione, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7.2

Requisiti di ordine speciale

1. Per l'ammissione all'Elenco, gli operatori devono possedere requisiti:
 - ✓ di ordine economico e finanziario;
 - ✓ di ordine tecnico – organizzativo;

di cui ai successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2.
2. Ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso.
3. Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate all'articolo 5, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, la Camera di commercio provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Art. 7.2.1

Requisiti di ordine speciale per lavori

A. Iscrizione all'Elenco nelle fasce economiche pari o superiore a 150.000 Euro

L'operatore, all'atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione (allegato 2).

Per ciascuna area merceologia, l'operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate.

Ai fini della qualificazione per importi compresi tra 516.001,00 – 999.999,00 €, le imprese devono possedere ed allegare il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale.

B. Iscrizione all'Elenco nelle fasce economiche inferiore a 150.000 Euro

In assenza della SOA, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco sono richiesti i seguenti requisiti:

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

I requisiti di ordine economico e finanziario sono dimostrati attraverso:

- 1) presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione;
- 2) per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore della produzione globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito dall'inizio dell'attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui richiede l'iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 2):

- 1) di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore complessivo, da indicare, non inferiore al 100% della rispettiva classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione.

La dichiarazione deve altresì contenere:

- ✓ una breve descrizione dei lavori, al fine di valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
 - ✓ l'indicazione del committente;
 - ✓ periodo di esecuzione del contratto;
 - ✓ l'esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.
- 2) di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1).

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere rapportati al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore.

- 3) la produzione di un Elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative.

Per i lavori al di sotto dei 40.000 euro è necessario dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 unicamente il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario di cui al punto 2) e di ordine tecnico-organizzativo di cui ai punti 1) e 2).

Art. 7.2.2

Requisiti di ordine speciale per servizi e forniture

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata attraverso:

- 1) la presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385. Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione;
- 2) per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 relativa al valore della produzione globale dell'impresa negli ultimi tre esercizi ovvero, qualora l'impresa eserciti l'attività da meno di tre anni, con riferimento al valore della produzione conseguito dall'inizio dell'attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno ad eccezione dei casi di imprese espressione di soggetti preesistenti e con esperienza nel settore.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

- 1) L'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 2):
 - a) l'avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'Elenco o per categorie

analoghe. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione (Allegato 2).

La dichiarazione deve contenere:

- ✓ una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- ✓ l'indicazione del committente;
- ✓ il periodo di esecuzione del contratto
- ✓ l'esatto importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- b) l'indicazione dell'organico medio annuo dei dipendenti; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni; l'indicazione dell'organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di effettiva attività;
- c) il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale;
- d) per le società di ingegneria, l'indicazione di almeno un direttore tecnico in possesso di laurea in ingegneria o architettura e abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale.

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti generali devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

Per la fornitura di beni e servizi al di sotto dei 40.000 euro è necessario dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 unicamente il possesso dei requisiti di ordine economico-finanziario di cui al punto 2) e di ordine tecnico-organizzativo di cui alla lettera a) c) e d).

Art. 8

Esito della domanda di qualificazione

1. La Camera di commercio comunica l'esito del procedimento, specificando, se positivo, la categoria merceologica e la classe d'importo per la quale ciascun prestatore risulta qualificato.
2. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente la Camera di commercio si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni

presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.

3. A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento, nei limiti del valore della classe di importo attribuita e di quelle di rango inferiore. La lista degli operatori qualificati è pubblicata dalla Camera di commercio nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.chpe.camcom.it>).
4. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla Camera di commercio, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio all'articolo 9.

Art. 9

Variazioni e aggiornamento dell'elenco

1. Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione. Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione. Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, la Camera di commercio ne dispone la cancellazione, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.
2. Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale entro un anno dalla data di iscrizione/rinnovo. A tale fine è necessario produrre apposita dichiarazione da inviare all'indirizzo PEC della Camera di commercio (Allegato 3). Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta alla Camera di commercio entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del rinnovo.

Art. 10

Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti

1. La Camera di commercio verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore

documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

2. Nel corso del procedimento di qualificazione e per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, la Camera di commercio si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della Camera di commercio, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

Art. 11

Cause di sospensione e annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'elenco

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di sospendere la qualificazione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:
 - ✓ inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
 - ✓ mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
 - ✓ a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).

2. Si procederà all'annullamento della qualificazione nei seguenti casi:
 - a. cessazione di attività;
 - b. perdita dei requisiti di qualificazione;
 - c. mancato invio della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato 3) oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza prevista per la variazione e per l'aggiornamento annuale;
 - d. grave negligenza o malafede o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati dalla Camera di commercio (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione);
 - e. con riferimento alla specifica merceologia, nei casi in cui per almeno tre volte nel biennio l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
 - f. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di cui all'articolo 12, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;

- g. adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
 - h. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali;
 - i. qualora la Camera di commercio venga in possesso di documenti o notizie con qualsiasi mezzo pervenuti, che dimostrino il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento;
 - j. per accertata inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi;
 - k. per accertata irregolarità nella fase di partecipazione alla gara (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa ecc);
 - l. formale richiesta dell'operatore economico.
3. Nei casi di cui ai punti d), f) e h), una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall'annullamento della Qualificazione e/o cancellazione dall'Elenco, o dell'ulteriore e/o diverso termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico.
 4. Il responsabile di cui all'articolo 4 comunica al titolare o al rappresentante legale dell'impresa l'avvio del procedimento di cancellazione.
 5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 12 **Trattamento dei dati personali**

1. A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), in materia di protezione dei dati personali, la Camera di commercio di Chieti Pescara, Titolare dei trattamenti di dati personali forniti spontaneamente dai soggetti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli operatori economici della stessa Camera di commercio per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture informa che tali dati sono trattati in base all'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR e sono trattati dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e dalle persone da questi autorizzate a seguito di specifiche istruzioni, per le finalità e secondo le modalità descritte nell'articolo 2 e 6 del presente Regolamento camerale.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, è preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi richiesti dalla Camera di commercio. I dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento camerale.
3. L'eventuale necessario trattamento di dati sensibili e giudiziari è fatto in base agli articoli 9 e 10 del GDPR e delle eventuali ulteriori disposizioni nazionali vigenti in materia di trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.

4. I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.
5. La lista degli operatori economici iscritti all'Elenco è pubblicata dalla Camera di commercio nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.chpe.camcom.it>), come indicato all'articolo 14 del presente Regolamento.
6. I dati conferiti saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Alcuni dati identificativi (denominazione, ragione sociale, sede) degli operatori economici richiedenti l'iscrizione nell'Elenco di cui al comma 1, saranno resi pubblici nelle forme previste dal Codice degli Appalti (D.lgs n.50/2016) e dalla normativa sulla trasparenza (D.lgs n.33/2013).
7. A norma degli articoli 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
 - la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.
8. Il periodo di conservazione dei dati acquisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici della Camera di commercio è strettamente limitato e connesso al perdurare dell'interesse all'iscrizione dell'operatore economico in tale Elenco.

Art. 13 **Foro competente**

1. Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

Art. 14 **Pubblicità**

1. La procedura di iscrizione e aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici della Camera di commercio per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.chpe.camcom.it.